



# SPUNTI & APPUNTI



a cura di Franco Filanci

meglio, di uno in particolare, che da lungo tempo non si faceva sentire ma che, evidentemente, non stava con le mani in mano. Arnaldo Pace, ex-funzionario postale da sempre appassionato degli aspetti meno frequentati della posta (è tuttora apprezzato il suo studio sui voli per elicottero) non ha inviato solo qualche segnalazione: ci ha letteralmente inondato di nuovi dati, e anche di qualche nuovo punto interrogativo. Oltre a fornirci alcune immagini riprese da pubblicazioni e cartoline d'epoca — riportiamo una tavola e un passaggio de *L'Illustrazione italiana* relativi all'inaugurazione della funicolare; un'insolita immagine dall'alto tratta dalla rivista francese *L'Illustration* del 24 aprile 1880, che anticipava l'avvenimento; una cartolina raffigurante la seconda cabina del periodo iniziale, l'Etna; e un'altra con una cabina d'inizio

*Una grande tavola che appare su L'Illustrazione Italiana, n. 26 del 27 giugno 1880, a corredo di un gustoso articolo di Nicola Lazzaro in cui si parla anche del "fenomeno raro" verificatosi proprio alle 17 del 6 giugno: "Al di sopra della montagna, ed a rispettabile altezza, si vedea sospeso un circolo rassomigliante ad una colossale corona d'alloro. Un globo di fumo uscito dal cratere, giunto ad un certo punto invece di espandersi coll'abituale forma di pino, s'era aperto nel centro formando quella figura così regolare e sorprendente." I contadini del posto non se ne stupivano, ma "più giù vidi un prete dalle forme corpacciate che gesticolando con le braccia, come un antico telegrafo, aizzava la superstizione dei credenzoni, e dando loro a credere che quella corona era il segno d'una prossima violenta eruzione che avrebbe distrutta l'empia opera della scienza e del volere. Il degno sacerdote alludeva alla ferrovia funicolare che quel giorno s'era inaugurata con lietissimi auspici, malgrado il broncio di qualcuno e gli occhi torvi delle guide".*


## Un Vesuvio tira l'altro!

L'articolo sul Vesuvio e i suoi intriganti servizi e bolli postali ha fatto centro. Dopo gli amici di *Fil-Italia*, la rivista in inglese su temi di filatelia italiana diretta dallo stesso Pilkington, che avevano inviato diverse segnalazioni, ora è la volta dei nostri lettori: o

secolo, recante sui fianchi le scritte "Thos Cook & Son", "Ferrovia del Vesuvio" e "Posti 6" — ci ha inviato non solo un'impronta nitida del bollo



ovale in uso nel 1907, ma anche diverse bollature che ampliano notevolmente



Napoli. — ARRIVO DEGLI INVITATI SUL VESUVIO PER L'INAUGURAZIONE DELLA FERROVIA FUNICOLARE. (Disegno del signor Cosenza).


l'elenco di Pilkington. Innanzi tutto un bollo di tipo tondo-riquadrate VESUVIO (NAPOLI) che praticamente



completa la tipologia ottocentesca e allo stesso tempo ripropone il problema dell'origine di questi bolli, dato che sul

Vesuvio non risulta alcun ufficio postale, nemmeno della classe più bassa.

Poi due diverse versioni del bollo figurato con diciture in inglese, che recano in basso, in luogo di EREMO,




LE CHEMIN DE FER FUNICULAIRE DU VESUVE. - VUE PRISE DU SOMMET

le ciliegie: uno tira l'altro. Continuerà?

Aggiungiamo anche, da un punto di vista più strettamente

*L'incisione tratta da L'illustration del 1880 che mostra in anticipo la funicolare da un insolito punto di vista; come sempre a quell'epoca, l'immagine è realizzata da professionisti sulla base di schizzi dal vero*



*La cabina "Etna" in servizio sul Vesuvio a fine '800, e sotto la cabina d'inizio secolo, recante interessanti scritte sui fianchi e all'interno due passeggeri, due carabinieri e ovviamente il manovratore*



VESUVIO - Un passo della Funicolare

l'indicazione PUGLIANO oppure FUNICOLARE (quest'ultima purtroppo irripetibile), che fa ritenere probabile l'esistenza di una serie di tali bolli, quasi certamente anche nella versione in italiano.

Quindi un bollo del 1920 con dicitura MONTE VESUVIO - EREMO di tipo diverso da quello pubblicato, anch'esso

chiaramente di fattura privata. E per finire un timbro, risalente agli anni '50, della Strada Automobilistica Vesuvio,

probabilmente l'ultimo utilizzato per "firmare" le cartoline illustrate che venivano vendute sul Vesuvio quando oramai aveva cominciato a non fumare più.

Come si vede, sul Vesuvio bolli e annulli sono come



## Cioccolato in posta

Sul n. 2 della rivista abbiamo pubblicato una breve ma molto illustrata nota sulle cartoline umbertine recanti al retro pubblicità della ditta Suchard, evidentemente distribuite a prezzo ridotto come promozione. Una recente pubblicazione di F.Barnier dedicata proprio alle cartoline Suchard fa luce su diversi aspetti di questa iniziativa, iniziata nel 1875 e durata fino alla Grande guerra, che coinvolse non solo cartoline e buste postali svizzere, ma anche cartoline d'Italia, Belgio, Germania, Württemberg e persino della posta locale di Stoccarda, nonché i biglietti postali francesi. La genesi di queste cartoline è descritta dal loro creatore, Philippe Suchard jr, titolare dell'Azienda dal 1855 al 1883, in una sua circolare del 1876 tradotta qui a fianco, e completa del prezzo richiesto per buste e cartoline con il *répiquage* dolciario. In pratica le cartoline da 5 cent. venivano a costare 4 cent. o poco meno, mentre quelle da 10 cent. costavano un po' meno di 8 o poco più di 7 cent., secondo la quantità.

La serie di ricette, una ventina sia in tedesco che in francese, e con i due successivi marchi della Suchard (prima un doppio scudo, poi una croce in diagonale), venne poi sostituita da una serie di 12 illustrazioni in nero con bambini alle prese con tazze fumanti e grandi blocchi di cioccolato. Fu poi la volta di 12 illustrazioni dedicate alle varie fabbriche Suchard e al nuovo marchio, stavolta stampate in vari colori. Infine si ebbero una settantina di altre illustrazioni dai temi più vari e sempre più pubblicitarie, elaborate e internazionali, che F.Barnier raggruppa in sei serie per nulla omogenee. A parte le prime due serie, tutte le altre illustrazioni furono ristampate più volte, oltre che in vari colori anche con l'aggiunta della dicitura GRAND PRIX PARIS 1900.

Neuenburg, 20 marzo 1876

Mi permetto di attirare la Vostra attenzione su un problema che riguarda in modo rilevante sia i fabbricanti di cacao, sia i commercianti, ma anche i consumatori di questo alimento. Vorrei cioè parlare dell'inesperienza del pubblico sul modo di preparare la cioccolata; mi meraviglia il fatto che la si prepari in tanti modi sbagliati, considerando che da tempo ho scoperto il modo migliore di procedere. Vorrei quindi spiegare quanto segue:

Si deve rompere la tavoletta in piccoli pezzi e farli sciogliere in un po' d'acqua calda a fuoco debole; aggiungere poi, a piacere, ancora un po' d'acqua e latte, e cioè 1/5 di litro per porzione; quindi portare a bollore due volte. La tavoletta da mezza libbra è composta di sei parti; una, pari a 42 grammi, è sufficiente per una porzione.

La buona cioccolata non diventa densa con la cottura: se tuttavia ciò dovesse accadere, vuol dire che contiene amido e quindi non è ben digeribile. La buona cioccolata non diventa mai densa, anche se la si cuoce a lungo, il che però ne pregiudica l'aroma.

Ho potuto stabilire che il modo di preparazione che ho descritto è più pratico e semplice: lo si deve soltanto far conoscere alle famiglie, ma qui sta la difficoltà.

È un fatto che la corretta preparazione della cioccolata ha un enorme influsso sul consumo, poiché se la donna di casa procede correttamente ottiene una bevanda più gradevole, più nutriente e più economica. E perciò la preparerà più facilmente e più sovente, con un conseguente aumento del consumo, da cui trarranno rilevante giovamento sia il fabbricante che i venditori. Pertanto è nel nostro interesse generale estendere al pubblico queste conoscenze culinarie; e per raggiungere questo traguardo ho trovato una formula che ho utilizzato personalmente con buon successo.

Da qualche tempo fornisco sia ai miei clienti che al pubblico in genere delle cartoline postali a prezzo ridotto, sulle quali descrivo il modo in cui deve prepararsi la cioccolata. D'ora in avanti posso fornire anche buste già affrancate, come quella in cui avete ricevuto queste righe. Unendo il Vostro interesse con il mio si potrà ricavarne un profffo.

Vorrei pregarVi di utilizzare questi articoli sia per Vostro uso personale, sia nelle vendite. Dato però che questo prodotto esula completamente dalla normale gestione contabile, comprenderete come per tali ordini io richieda il pagamento anticipato.

Attualmente mi sto occupando della costruzione di un bricco per cioccolata migliorato, che Vi potrò offrire ben presto e che, come spero, faciliterà nelle famiglie la preparazione della cioccolata.

Con i miei migliori saluti.

Ph. Suchard

### Tariffa delle cartoline postali e buste affrancate della Ph. Suchard

Pacchetto da	125 cartoline postali	da	5 cent.	Fr.	5.-
"	da 1300 "	"	5 cent.	Fr.	50.-
"	da 65 cartoline postali	da	10 cent.	Fr.	5.-
"	da 700 "	"	10 cent.	Fr.	50.-
Pacchetto da	125 buste affrancate	da	10 cent.	Fr.	10.-
"	da 1300 "	"	10 cent.	Fr.	100.-

I pacchetti possono essere forniti solo interi. Spedizione franca di porto.

Per la stampa delle cartoline umbertine da 10 cent., avvenuta negli anni a cavallo del secolo come provano i due millesimi finora noti, il 98 e il 901, la pubblicazione di F.Barnier indica che fu utilizzata solo la nona serie, in cui include 12

stampate alcune in azzurro, anche con la dicitura GRAND PRIX, altre in rosso bruno senza tale dicitura: le ultime cinque mancano all'appello. Ma in compenso proprio l'unica riprodotta fronte e retro sul n. 2 di *Storie di posta* — due bambini



illustrazioni con massaie, dame, bambini e confezioni, che sono riprodotte qui a fianco. In realtà soltanto le prime sette sono state individuate su cartoline italiane,

vestiti da pagliaccio — non fa parte di questa serie, ma di quella che Barnier cataloga come l'ultima. Evidentemente occorrono ulteriori ricerche!

Quanto ai prezzi di vendita ai clienti, ancora a fine secolo le tariffe praticate in Franchi svizzeri non erano cambiate. Data la parità aurea, è da



presumere che anche i clienti italiani (non sappiamo quanto numerosi) pagassero all'incirca 7-8 cent. per cartolina: cent. di lira, s'intende!

### Una data errata ma non sbagliata

Su una letterina del 30 dicembre 1817 inviata da Bologna a Ravenna la sequenza di bolli FORLÌ 1 GEN.º in transito e RAVENNA DIC.º e in arrivo ha meravigliato un socio del nostro Circolo. Poteva anche trattarsi, semplicemente, di un mancato aggiornamento al datario nell'ufficio di destinazione, ma Eros Ceccarelli (non solo "nani e ballerine" allevano i circoli filatelici romagnoli) ha intuito che potesse esserci dell'altro.

In effetti il suo costituisce un esempio di cronologia storica non omogenea, dove Forlì aderiva al calendario gregoriano e Ravenna invece a quello contabile postale.

Nel 1821 un simile fatto aveva colpito pure il titolare di Lugo, inducendolo ad impugnare la penna, come si rileva da questa minuta:

Nº 32

Al Sig. Direttore della

Posta di Faenza

Lugo li 8 Maggio 1821

*Interesso V.S. a volermi far conoscere d'ufficio le ragioni che nei primi del corrente maggio siano le lettere timbrate al rovescio col bollo Faenza Aprile, quando che queste giungono a quest'ufficio nel ordinario di maggio.*

*Persuasato del suo grato riscontro mi protesto con stima.*

Illuminante la risposta, anche per noi, quasi due secoli dopo:  
Direzione della Posta


Pontificia in Faenza

Nº 111

Faenza li 9 maggio 1821

Al Sig. Distributore della Posta delle Lettere di Lugo

*In risposta a quanto mi ricerca nel suo foglio delli 8 col nº 32 riguardante il timbro che viene posto al di dietro*



*delle lettere da questo mio ufficio, ciò è a pratica e prescrizione della Superiorità che venga posto nei mesi che appartengono abbenchè si ricevono tali lettere nei primi giorni del mese susseguente, e ciò per poter conoscere le lettere di rifiuto del mese che deve far parte nella contabilità.*

*Tanto le significhino mentre con piena stima la riverisco.*


Il Direttore

Tommaso Albanesi.

Da cui si deduce che non sempre un errore di data è davvero un errore di data. (Clemente Fedele)

### Ma quanti bei timbrini, madama Doré!

Peccato non poter sapere a quale città si riferiscano i 15 bolli di portalettere che decorano il retro di questa busta con finestra contenente una fattura commerciale, spedita da Tripoli il 23 luglio 1939: l'indirizzo del destinatario figurava infatti solo nel foglio interno, che non c'è più. E nella località d'arrivo, quasi certamente una città portuale italiana vista l'assenza di bolli di transito, ci si dimenticò persino di timbrarla



con un bollo a date, forse a causa del gran daffare per reperire il destinatario. Ben 15 diversi portalettere ebbero per le mani la busta, e vi apposero il loro caratteristico timbrino a conferma dell'impegno messo per recapitarla. Ma fu tutto inutile, come confermano i bolli Al Mittente e Sconosciuto ai Portalettere applicati sul fronte prima di rimetterla in viaggio. La serie di timbrini mostra con evidenza come siano stati approntati in periodi diversi, essendo di almeno cinque fogge differenti per numero e cornice. Sarebbe curioso poter stabilire, attraverso confronti, in quale città operassero i 15 operosi portalettere in questione. (collezione Beniamino Cadioli)



# CRONACHE D'ALTRI TEMPI

## Campioni d'indaco

L'Amministrazione ha fino ad ora rifiutato costantemente di ammettere i campioni d'indaco sul riflesso che trattasi di una materia colorante la quale polverizzandosi con somma facilità, e spandendosi dalle fessure degli involucri o dei sacchetti in cui è rinchiuso può danneggiare le corrispondenze. Vive e ripetute istanze però furono fatte da negozianti di parecchie città del Regno perché venga autorizzato l'invio per la posta di tali campioni che non saprebbero con quale altro mezzo spedire nelle molte località per le quali non passa la strada ferrata. La Direzione Generale pertanto, cedendo alle insistenti premure

del commercio, s'induce ad acconsentire in via di semplice esperimento, che siano accettati i campioni d'indaco diretti nell'interno del regno purché non oltrepassino il limite di peso che la legge stabilisce per gli altri campioni e siano composti in modo da rendere difficilissimo, se non impossibile, qualsiasi spargimento di detta materia. I campioni d'indaco dovranno perciò comporsi di indaco in pezzi e non in polvere, essere avvolti in carta straccia di buona qualità più volte ripiegata alle due parti estreme e poscia assicurati con cordicella o meglio con un elastico; questi piccoli pacchi dovranno essere messi entro sacchetti di tela cerata,

fittamente cuciti all'intorno ad eccezione del lato per cui devesi introdurre il pacchetto e questo lato deve poi esso pure essere ripiegato e chiuso in modo che si possa, occorrendo, verificarne il contenuto. Gli uffici di posta pertanto al ricevere del presente bullettino accetteranno i campioni d'indaco nelle condizioni suenunciate purché, come sopra si disse, siano diretti nell'interno del Regno e non all'estero.

(Bullettino postale n. 2, febbraio 1878, § 44)

## Chi paga per l'orologio?

Ad eliminare ogni dubbio intorno all'imputazione delle spese per le riparazioni degli

## Un padre premuroso

Com'è noto, all'inizio della Grande guerra, nel periodo dal 20 giugno 1915 al 20 agosto 1916, nell'impossibilità di preparare le necessarie forniture delle cartoline postali in franchigia previste dai regi decreti del 23 maggio 1915 si dovette ammettere in franchigia ogni tipo di cartolina, purché impostata in un ufficio di posta militare o negli altri modi stabiliti. Il risultato fu uno sterminato numero di cartoline private d'ogni tipo, impossibile da catalogare in modo esaustivo, come giustamente ammette il volume del Nuovo Pertile dedicato proprio a Cartoline e biglietti postali militari in franchigia, l'unico che fornisca una catalogazione razionale non solo dei tipi ufficiali ma anche delle edizioni private. Che di queste ultime sia impossibile una catalogazione

completa lo prova questa cartolina, che non è semplicemente una delle tante aggiunte, ma rappresenta l'inizio di un nuovo capitoletto nelle cartoline personalizzate del gruppo E, cioè quelle intestate a singoli militari. Infatti in questo caso la cartolina non reca prestampato il nome del mittente nell'intestazione o nel formulario, ma quello del destinatario. È probabile che proprio il sig. Emilio Dellanegra abbia fatto stampare la cartolina, da regalare al figlio — o ai figli — sotto le armi per ricevere più frequenti notizie. Fu certamente del tipografo, invece, l'idea di stampare le cartoline usando inchiostri e cartoncini di vario colore: nero o azzurro su bianco, giallo, rosa o celeste. Per rallegrare anche così la vita di trincea di un povero ragazzo "alla fronte", come si diceva allora. E far impazzire i collezionisti d'oggi che cercano la completezza.



orologi degli ufizi telegrafici riuniti alla posta, si rende noto che tali spese debbono sempre far carico ai rispettivi titolari, qualunque sia la misura della retribuzione da essi percepita.

(*Bullettino postale telegrafico* n. XXIV, agosto 1897, § 362)

### **Se vuol telefonare, mi mostri i documenti!**

In tempo di telefonini a josa e omaggi assortiti, può risultare curiosa la lettura del Regio Decreto 4 maggio 1898 n° 20, uno dei primi che si occupava di telefonate interurbane, ai tempi

in cui questo servizio ricadeva sotto le Poste in qualche caso anche direttamente. Vi si parla infatti non solo di tariffe, ma anche di abbonamenti, obblighi e cautele oggi impensabili. E di più gestori, proprio come oggi.



## UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

### RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 16 della legge 7 aprile 1892, n. 184, sull'esercizio delle linee telefoniche, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 16 giugno 1892;

Sulla considerazione che il secondo dei detti articoli stabilisce soltanto il *maximum* tanto per la durata delle conversazioni, quanto per la tassa alla quale esse sono sottoposte;

Ritenuta l'opportunità di limitare al vero bisogno la durata delle conversazioni telefoniche proporzionando le tasse alla distanza delle località fra le quali avvengono le conversazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato pel tesoro, *interim* per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il ministro delle poste e dei telegrafi è autorizzato a far esercitare in via di esperimento dai propri uffici le seguenti linee telefoniche: *Torino-Novara* e *Milano-Bergamo*.

Art. 2. La tassa per ogni conversazione telefonica di tre minuti primi è fissata provvisoriamente a L. 1 per la linea Torino-Novara ed a L. 0.50 per la linea Milano-Bergamo. Includendosi su queste linee stazioni intermedie, le tasse per le conversazioni tra le stazioni intermedie fra di loro e le estreme delle linee saranno di L. 0.60 per le distanze non superiori a 50 chilometri e di L. 1 per le distanze maggiori.

Art. 3. Sono ammesse le conversazioni telefoniche con dichiarazione d'urgenza. Esse hanno la precedenza sulle altre ordinarie già registrate o domandate. La tassa delle conversazioni dichiarate urgenti è uguale a tre volte la tassa sopra stabilita.

Art. 4. L'Amministrazione può concedere abbonamenti alle conversazioni telefoniche nelle ore di notte per qualsiasi ufficio telefonico che si trovi aperto in quelle ore. Sono considerate come ore di notte quelle che intercedono fra le ore 21 di un giorno e le ore 6 del giorno successivo.

Art. 5. Gli abbonamenti possono essere concessi o per 5 conversazioni di 15 minuti ciascuna in un mese, ovvero di una conversazione della stessa durata per ogni giorno del mese. Nel primo caso la tassa è eguale a quella di 25 conversazioni semplici. Nel secondo caso è eguale a quella di 150 conversazioni semplici. Tanto in un caso che nell'altro la tassa complessiva è ridotta del 50%.

Art. 6. Gli abbonamenti debbono cominciare col 1° del mese, e le rispettive tasse debbono essere pagate anticipatamente all'atto della domanda.

Art. 7. Per essere ammesso alla conversazione telefonica l'abbonato deve provare la propria identità personale, presentando la tessera d'abbonamento munita della propria fotografia. Questa tessera è fornita dall'Amministrazione al prezzo di L. 1. La fotografia deve essere fornita dall'abbonato.

Art. 8. Le Società o Ditte esercenti linee telefoniche urbane od intercomunali a servizio pubblico, fino a che durino in vigore le rispettive concessioni, dovranno prestarsi al collegamento delle linee di loro proprietà con quelle governative, adottando i mezzi opportuni affinché le conversazioni possano effettuarsi con sicurezza e precisione.

Art. 9. I concessionari di linee urbane ed intercomunali sociali, le quali concorrano a formare una linea diretta colle linee governative, conserveranno provvisoriamente le tariffe attuali.

Art. 10. Le conversazioni intercomunali hanno luogo per massima direttamente fra gli ufizi della rete intercomunale; tuttavia possono scambiarsi anche fra abbonati di diverse reti urbane, ma soltanto per mezzo degli ufizi centrali della rete urbana rispettiva che siano con quelli in comunicazione. In questi casi le Società rispettive rispondono della tassa dovuta al Governo e ne sono da esso addebitate.

Art. 11. Il ministro delle poste e dei telegrafi è autorizzato a stabilire con decreto ministeriale le modalità ed il conteggio delle tasse fra Governo e Società ed a fare tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, li 4 maggio 1898.

UMBERTO.  
L. LUZZATTI



# NOVITÀ DI POSTA E DINTORNI

♣ a cura di Danilo Bogoni ♣

## Il nuovo Codice postale

Con una sventagliata di decreti diffusi attraverso cinque *Gazzette Ufficiali* uscite a cavallo dei mesi di aprile e di maggio, sono stati ridisegnati il ruolo e le funzioni di Poste Italiane. Confermando in tal modo che per le Poste il 2001 è l'anno della svolta.

Il primo ad apparire è stato il **Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta**, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile. Con tale provvedimento, il decreto 14 marzo 2001, n. 144, firmato dal Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, viene meno la *“separazione tra il Bancoposta e il mondo bancario, ormai anacronistica rispetto all'evoluzione dei mercati finanziari”*. Con la pubblicazione del nuovo regolamento, in vigore dall'8 maggio, è stata data attuazione a quanto disposto dai Consigli dei ministri del 19 gennaio e dell'8 marzo scorsi, che avevano predisposto – con il via libera del Consiglio di Stato – l'estensione dell'attività di Poste Italiane al settore dei servizi finanziari.

Accanto alle attività tradizionali del Bancoposta (raccolta di risparmio attraverso vaglia e conti correnti postali, raccolta di risparmio per la Cassa depositi e prestiti) vengono proposti servizi innovativi per gli uffici postali: di mediazione e consulenza, d'investimento e accessori, quote di fondi e così via. Rimane però esclusa la concessione di finanziamenti al pubblico.

Poste Italiane dovrà di conseguenza adottare un sistema di separazione contabile per evidenziare la distinzione tra l'area dei servizi di recapito postale e quella connessa con il Bancoposta. L'articolo 10 del regolamento dispone che la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 146 del Testo unico bancario,

dell'avvenuta consegna. Le tariffe sono rapportate al peso e al formato degli invii.

*Art. 15. Posta assicurata.*

Il mittente può assicurare gli invii di posta raccomandata contro lo smarrimento, il furto e il danneggiamento, dietro pagamento di un corrispettivo proporzionale agli scaglioni di valore dichiarati; dietro pagamento di un corrispettivo maggiorato, può chiedere di assicurarli anche contro i casi fortuiti e di forza maggiore. Per gli invii assicurati con valore superiore alle 100.000 lire sono richieste particolari modalità di confezionamento dell'involucro, pubblicizzate da Poste italiane in modo appropriato e le cui specifiche sono disponibili presso tutti gli uffici postali.

*Art. 16. Posta gravata da assegno – Contrassegno.* La consegna degli invii di posta raccomandata e/o assicurata può essere subordinata alla riscossione dal destinatario di un corrispettivo indicato dal mittente, entro limiti prestabiliti, da eseguirsi all'atto della consegna. La consegna avviene dopo che il destinatario ha pagato per intero l'importo dovuto e firmato per ricevuta. Poste italiane corrisponde al mittente l'importo riscosso, con le modalità da scegliere all'atto della spedizione fra quelle previste.

*Art. 17. Avviso di ricevimento.*

Il mittente di invii di posta raccomandata o assicurata può chiedere che gli venga inviata conferma dell'avvenuto recapito, con avviso di ricevimento ordinario o prioritario o altro strumento, anche telematico, dietro pagamento della tariffa corrispondente allo strumento prescelto.

*Art. 18. Atti giudiziari.*

Gli invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie e ai procedimenti amministrativi di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono trattati secondo le disposizioni della stessa legge e successive modifiche e integrazioni.

2.2 ACCESSO ALLA RETE

*Art. 19. Cassetto d'impostazione.*

Salvo quanto previsto negli articoli

adotti *“le misure necessarie ad assicurare l'integrazione di Poste nei sistemi di pagamento e l'interoperabilità dei circuiti di pagamento postale e bancario”*.

Il servizio di trasferimento fondi può aver luogo tramite vaglia postale, assegno postale e in ogni altra forma, con o senza emissione di mezzi di pagamento. Per quanto riguarda invece i servizi d'investimento, la promozione e il collocamento presso il pubblico da parte di Poste Italiane di strumenti e prodotti finanziari non costituisce offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 del Testo unico finanza.

Subito dopo (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile) è comparsa l'**Approvazione delle condizioni generali del servizio postale**.

Un decreto del ministro delle Comunicazioni col quale Salvatore Cardinale approva quello che può considerarsi il nuovo Regolamento sul servizio postale; lo riporta integralmente, dato il suo interesse.

**Condizioni generali per**

**l'espletamento dei servizi postali**

1. PARTE GENERALE

*Art. 1. Tariffe e prezzi.*

Poste italiane applica per i prodotti ed i servizi compresi nel servizio universale le tariffe ed i prezzi la cui misura massima è fissata dall'autorità di regolamentazione del settore postale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Poste italiane può richiedere corrispettivi diversi a clienti o gruppi di clienti nell'ambito di accordi contrattuali, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, fondati sui quantitativi degli invii, sulla loro destinazione e su eventuali prelavazioni eseguite dal mittente. Tariffe e prezzi sono pubblicizzati in modo appropriato e sono disponibili presso tutti gli uffici postali.

*Art. 2. Qualità del servizio.*

Gli standards di qualità relativi ai

tempi medi di recapito sono stabiliti dall'autorità di regolamentazione, pubblicizzati in modo appropriato anche nella carta della qualità e resi disponibili presso tutti gli uffici postali. Gli accordi contrattuali previsti dall'art. 1, comma secondo, possono prevedere, in presenza di determinate condizioni alle quali corrispondono prezzi proporzionali, standards di qualità differenti.

**Art. 5. Confezionamento e indirizzo.**  
Il mittente deve confezionare gli invii come indicato agli art. 22 e 60 e deve indicare in modo chiaro e completo l'indirizzo del destinatario, e precisamente: nome e cognome, via, piazza o altro; numero civico, scala; località e codice di avviamento postale esatto. Per alcuni servizi è previsto l'utilizzo di specifici moduli.

**Art. 4. Invii non ammessi.**  
Non sono ammessi gli invii riconoscibili come potenzialmente dannosi o la cui spedizione, comunque, risulti in contrasto con disposizioni in vigore. Se rinvenuti dopo l'immissione nella rete postale, tali invii sono tolti di corso e consegnati agli organi di polizia.

**Art. 5. Responsabilità per oggetti non ammessi.** Il mittente risponde di tutti i danni, diretti o indiretti, causati dall'inclusione negli invii postali di

oggetti non ammessi.

**Art. 6. Obbligo di assicurazione.**  
Per spedire denaro contante e valori in genere il mittente è tenuto ad utilizzare gli invii assicurati di cui all'art. 15, dichiarando il relativo valore.

**Art. 7. Diritti del mittente.**  
Il mittente resta proprietario dell'invio sino al momento della consegna. Prima della consegna egli ha titolo a chiedere la restituzione dell'invio o la modifica della destinazione o del destinatario, dietro pagamento di un prezzo aggiuntivo.

**Art. 8. Oggetto dei servizi.**  
Gli invii postali trattati da Poste italiane si distinguono, in base al peso e alle dimensioni, in posta e pacchi, rispettivamente descritti negli art. 10 e 53.

**Art. 9. Reclami, rimborsi e indennizzi.**  
La materia dei reclami è disciplinata dall'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Per ciascun servizio la carta della qualità fissa i termini e le procedure per presentare reclamo e determina l'entità dei rimborsi e degli indennizzi. Il reclamo può essere presentato dal mittente dell'invio o da chiunque vi abbia specifico interesse.

## 2. POSTA

### 2.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

**Art. 10. Definizione.**  
Si considerano posta gli invii postali fino a 2 kg di peso. La carta della qualità stabilisce le dimensioni minime e massime degli invii.

**Art. 11. Posta prioritaria.**  
È il servizio per la spedizione rapida della posta. Le tariffe sono rapportate al peso e al formato degli invii.

**Art. 12. Posta ordinaria.**  
È il servizio per la spedizione della posta in via normale. Le tariffe sono rapportate al peso ed al formato degli invii.

**Art. 13. Posta commerciale.**  
È il servizio per la spedizione, in base a specifici accordi contrattuali di cui all'art. 1, comma secondo, di volumi consistenti di invii tra loro indifferenziati. Le tariffe ed i prezzi conformi all'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono rapportati al peso, al formato degli invii e ad eventuali prelievi effettuati dal mittente.

**Art. 14. Posta raccomandata.**  
È il servizio che fornisce al mittente una ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione e consente di verificare il percorso dell'invio. A richiesta del mittente, è altresì possibile ottenere conferma



Anche questo, dopotutto, è un aspetto delle nuove poste. Il prioritario parla dai ponteggi con la sua pubblicità a puntate: prima la banconota da 1.000 lire, poi la busta veloce, facile... e infine i due ragazzi e la lettera che arriva

seguenti, per immettere nella rete gli invii di posta ordinaria e prioritaria sono disponibili le cassette di impostazione installate a cura di Poste italiane, recanti il relativo logo esclusivo e l'indicazione degli orari di ritiro.

*Art. 20. Altre modalità di accettazione.* Gli uffici postali accettano tutti gli invii di posta raccomandata nonché gli invii di posta ordinaria e prioritaria non introducibili nelle cassette d'impostazione o affrancati a macchina. Specifiche modalità di accettazione possono essere stabilite in applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma secondo, delle presenti condizioni.

*Art. 21. Condizioni di accesso.* Gli invii di posta vengono avviati alla rete di Poste italiane dietro pagamento di quanto dovuto, in base alle tariffe ed ai prezzi in vigore, nelle forme di seguito precisate. Si applicano in ogni caso gli accordi internazionali e le prescrizioni della convenzione postale universale.

*Art. 22. Modalità di confezionamento degli invii.* Gli invii di posta devono essere imbustati o confezionati con modalità idonee, in rapporto al peso e al contenuto, e comunque in modo da prevenire qualunque rischio di danni a persone o cose.

*Art. 25. Condizioni di accesso della posta commerciale.* La posta commerciale di cui all'art. 13 deve essere immessa nella rete in conformità agli accordi contrattuali o tramite consegna agli uffici postali abilitati. Le spedizioni devono essere confezionate in modo conforme alle specifiche tecniche indicate da Poste italiane e suddivise per destinazione, tenuto conto del volume e della forma delle stesse. Per spedizioni di volumi di posta particolarmente rilevanti, già assoggettate a ulteriori lavorazioni, Poste italiane può praticare condizioni particolari. Le specifiche tecniche di lavorazione e confezionamento sono pubblicizzate in modo appropriato e sono disponibili presso tutti gli uffici postali.

### 2.3 MODALITÀ DI PAGAMENTO

#### *Art. 24. Affrancatura.*

La modalità ordinaria di pagamento del corrispettivo è l'apposizione sugli invii dei francobolli, in vendita presso tutti gli uffici postali e presso i terzi autorizzati da Poste italiane.



*Art. 25. Affrancatura a macchina.* L'affrancatura può essere ottenuta, in luogo dell'apposizione dei francobolli, mediante un'impronta valore impressa da macchine affrancatrici e/o da altri strumenti meccanici o elettronici. Chiunque a questo fine può stipulare con Poste italiane accordi contrattuali; lo schema delle relative clausole è disponibile presso tutti gli uffici postali.

*Art. 26. Modalità alternative di pagamento.* Il pagamento dell'affrancatura può essere effettuato anche con le seguenti modalità:

a) conto di credito: i pagamenti, rapportati al numero degli oggetti spediti o ricevuti e comprendenti una commissione per la gestione del conto, vengono addebitati sul conto appositamente aperto;

b) abbonamento postale: i pagamenti fanno carico a somme precedentemente versate;

c) conto corrente postale: i pagamenti possono essere eseguiti mediante addebito su conto corrente postale intestato al cliente oppure mediante versamento su appositi conti correnti postali intestati a Poste italiane. Le condizioni e le clausole contrattuali relative sono disponibili presso tutti gli uffici postali.

*Art. 27. Invii di posta privi di affrancatura.* Gli invii di posta non affrancati non sono recapitati e sono restituiti al mittente, dietro pagamento dell'importo dovuto. Se il mittente non è individuato con certezza o rifiuta il pagamento, gli invii sono distrutti.

*Art. 28. Invii di posta con affrancatura insufficiente.* Gli invii di posta con affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, dietro pagamento dell'integrazione dell'

affrancatura. Se il mittente non è individuato con certezza, o rifiuta l'integrazione, gli invii sono distrutti. Se tale irregolarità è rilevata in fase di recapito, prima della restituzione al mittente Poste italiane tenta la consegna al destinatario dietro pagamento dell'integrazione.

*Art. 29. Invii di posta da e per l'estero.* Gli invii di posta provenienti dall'estero senza affrancatura o con affrancatura insufficiente sono recapitati al destinatario dietro pagamento o integrazione dell'affrancatura. In caso di rifiuto, vengono restituiti in conformità agli accordi e alle convenzioni internazionali. Gli invii di posta diretti all'estero senza affrancatura o con affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, se individuabile, altrimenti vengono distrutti.

### 2.4 RECAPITO

#### 2.4.1 DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Art. 30. Specie di invii.*

Ai fini delle attività di recapito, gli invii di posta si distinguono in invii semplici e invii a firma.

#### *Art. 31. Invii semplici.*

Gli invii di posta prioritaria, ordinaria e commerciale di cui agli art. 11, 12 e 13 sono invii semplici. Essi sono recapitati mediante immissione in cassette domiciliari oppure mediante consegna al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato.

#### *Art. 32. Invii a firma.*

Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta. Se il destinatario è impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio. In caso di assenza

all'indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49. Per i telegrammi e altri servizi analoghi, l'attestazione dell'avvenuta consegna può essere fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio. Per quanto non diversamente stabilito, si applicano le regole per il recapito degli invii semplici.

**Art. 35. Invii con avviso di ricevimento.** Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti impraticabile.

#### 2.4.2 MODALITÀ DI RECAPITO

**Art. 34. Esecuzione del recapito.** Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato. Il tentativo di consegna viene effettuato per non più di due volte.

**Art. 35. Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente.** Gli invii di posta che recano un indirizzo inesistente, se ne è impossibile la restituzione al mittente, vengono distrutti. Gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente vengono ugualmente recapitati quando risulta possibile individuare il destinatario effettivo in modo certo e senza particolari difficoltà, altrimenti vengono trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente. Qualora il destinatario risulti trasferito, gli invii vengono inoltrati al nuovo indirizzo, se individuabile, altrimenti vengono trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente. Gli invii restituiti al mittente perché non è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irraggiungibile, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente.

**Art. 36. Difficoltà di recapito.** Quando sussistono difficoltà che comportano speciali aggravii o pericoli per il portatore, gli

invii restano a disposizione presso l'ufficio postale di distribuzione, secondo le modalità di cui all'art. 37. Poste italiane può concordare con i destinatari la collocazione di cassette postali o altri ausili e modalità che consentano la distribuzione degli invii senza particolari problemi, difficoltà o pericoli.

**Art. 37. Distribuzione nell'ufficio postale.** Gli invii di posta che non è possibile recapitare all'indirizzo indicato, possono essere ritirati presso l'ufficio postale di distribuzione dal destinatario o dalle persone a ciò abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente, entro i termini di giacenza indicati all'art. 49. In particolare, la consegna avviene presso l'ufficio postale di distribuzione se:

a) il valore dichiarato dell'invio o l'importo di cui è gravato superano il limite stabilito per la consegna all'indirizzo indicato;

b) sussistono rilevanti difficoltà per il recapito;

c) la cassetta domiciliare manca, non è idonea o conforme alle prescrizioni o agli accordi di cui all'art. 46;

d) l'invio presenta segni visibili di manomissione.

In tutti i predetti casi il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale ove può effettuare il ritiro. La consegna può avvenire presso l'ufficio postale di distribuzione, anche in base ad accordi contrattuali coi destinatari.

**Art. 38. Rifiuto dell'invio.** Salvo quanto previsto dall'art. 18, l'invio rifiutato dal destinatario è restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione dell'operatore postale quale incaricato di pubblico servizio, con l'avvertenza che, ove la restituzione non risulti possibile, l'invio sarà distrutto. Per la restituzione al mittente i provvedimenti tariffari o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.

#### 2.4.3 SOGGETTI ABILITATI AL RITIRO DEGLI INVII

**Art. 39. Nuclei familiari.** Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso

e, se vi è servizio di portierato, il portiere.

**Art. 40. Imprese.** Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L'impresa può indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante.

**Art. 41. Autorità e uffici pubblici.** Gli invii spediti ad autorità e uffici pubblici aventi più sedi in una località, qualora l'indirizzo non consenta di individuare l'esatta destinazione, vengono recapitati nella sede principale della località indicata. Le autorità e gli uffici pubblici devono indicare le persone incaricate di ricevere gli invii di posta inviando una comunicazione scritta all'ufficio postale di distribuzione.

**Art. 42. Comunità, enti, persone giuridiche, associazioni e simili.** Gli invii diretti a comunità, enti, persone giuridiche e associazioni in genere, o comunque indirizzati presso di essi, sono consegnati al rappresentante o al personale incaricato. Il legale rappresentante può indicare i nomi delle persone incaricate inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta.



**I francobolli? Roba antiquata! Parola di Neopost, azienda che produce macchine affrancatrici. E lo dichiara da manifesti affissi proprio negli uffici postali!**

*Art. 43. Ritiro degli invii presso l'ufficio postale.* Il destinatario, o altra persona abilitata, può ritirare gli invii in giacenza, con le modalità di cui agli articoli precedenti, presso l'ufficio postale di distribuzione, che accerta in forme idonee l'identità di chi si presenta per il ritiro.

*Art. 44. Esito della consegna.* Quando gli invii risultano ritirati dalle persone e nei modi indicati negli articoli precedenti, essi si considerano correttamente recapitati.

## 2.5 CASSETTE DOMICILIARI

### *Art. 45. Cassette.*

Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalelettere. Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell'apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurre gli invii senza difficoltà particolari. Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso.

### *Art. 46. Ubicazione.*

Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.

*Art. 47. Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d'impresa.* Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.

*Art. 48. Adeguamento delle cassette non conformi.* I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste di Poste italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termine concordato con l'ufficio richiedente.

## 2.6 GIACENZA DELLA POSTA

### *Art. 49. Termini di giacenza.*

La posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal mancato recapito:

- invii semplici: dieci giorni;
- invii a firma: trenta giorni.

Il servizio di giacenza, ove conseguente a mancato recapito, può prevedere il pagamento di un corrispettivo. Trascorsi i termini di giacenza, se non è possibile o dovuta la restituzione al mittente,

gli invii vengono distrutti.

## 2.7 SERVIZI DI SUPPORTO

### *Art. 50. Cambio di indirizzo.*

È il servizio di Poste italiane che, per un periodo non superiore a tre mesi, consente a chi lo richiede in forma scritta all'ufficio postale di destinazione di far proseguire la posta ad un indirizzo fornito dal richiedente diverso da quello indicato sugli invii a lui destinati, sino alla scadenza del periodo sopra indicato.

### *Art. 51. Fermo posta.*

È il servizio di Poste italiane che, dietro il pagamento di un prezzo, tiene a disposizione del destinatario presso gli uffici postali di distribuzione la posta per la quale tale servizio è richiesto dal mittente. Le condizioni e le clausole contrattuali che regolano il servizio sono disponibili presso tutti gli uffici postali.

### *Art. 52. Caselle postali.*

È il servizio di Poste italiane che mette a disposizione, nei limiti delle disponibilità, l'uso di caselle collocate presso gli uffici postali a ciò abilitati. Chi ne dispone può far indirizzare alla propria casella la posta a lui destinata. Per il servizio può essere previsto il pagamento di un corrispettivo. Le condizioni e le clausole contrattuali che regolano il servizio sono disponibili presso tutti gli uffici postali.

## 3. PACCHI

### 3.1. DESCRIZIONE

#### *Art. 53. Definizione.*

Si considerano pacchi gli invii che non eccedano i 20 kg di peso. I prezzi sono rapportati alle dimensioni degli invii.

#### *Art. 54. Avviso di ricevimento.*

Il mittente può, dietro pagamento di un corrispettivo, chiedere che gli venga inviata conferma dell'avvenuta consegna del pacco, con le modalità a sua scelta tra quelle previste.

#### *Art. 55. Pacco assicurato.*

Il mittente può assicurare il pacco contro i rischi di smarrimento, di furto e di danneggiamento dietro pagamento di un corrispettivo commisurato al valore dichiarato, e fino ad un massimo stabilito. Per i pacchi assicurati possono essere richieste specifiche modalità di confezionamento pubblicizzate in modo appropriato e disponibili presso tutti gli uffici postali. Per i pacchi contenenti armi, preziosi e qualunque specie di valori è obbligatoria l'assicurazione nonché

il rispetto delle norme di sicurezza vigenti in materia.

#### *Art. 56. Pacco gravato da assegno*

– *Contrassegno.* La consegna dei pacchi può essere subordinata alla riscossione dal destinatario, all'atto della consegna, di un corrispettivo indicato dal mittente nel bollettino di spedizione, entro i limiti prestabiliti. La consegna avviene dopo che il destinatario ha pagato per intero l'importo dovuto e firmato per ricevuta. Poste italiane corrisponde al mittente l'importo riscosso con le modalità a sua scelta fra quelle previste.

## 3.2 ACCESSO ALLA RETE

### *Art. 57. Accettazione allo sportello.*

L'accettazione del pacco avviene presso gli sportelli degli uffici postali abilitati dislocati in tutti i punti del territorio. Specifici accordi contrattuali con la clientela possono regolare la raccolta in altro modo. All'atto dell'accettazione viene consegnata al mittente una ricevuta.

### *Art. 58. Condizioni di accesso.*

I pacchi vengono avviati da Poste italiane dietro pagamento di quanto dovuto in base ai prezzi in vigore. Ai sensi dell'art. 1 delle presenti condizioni, per spedizioni massive Poste italiane può praticare condizioni particolari. Si applicano in ogni caso gli accordi internazionali e la convenzione postale universale.

### *Art. 59. Informazioni integrative.*

In aggiunta all'indirizzo del destinatario, Poste italiane si riserva di chiedere, se necessarie per il miglior trattamento dei pacchi, tutte o alcune delle seguenti indicazioni:

- a) numero telefonico del destinatario;
- b) contenuto;
- c) nome, cognome, domicilio, codice di avviamento postale e numero telefonico del mittente;
- d) scelta del trattamento da riservare al pacco, in caso di mancata consegna.

### *Art. 60. Modalità di imballaggio*

*dei pacchi.* I pacchi devono essere imballati con modalità idonee in rapporto al peso e al contenuto e chiusi in modo da prevenire qualunque rischio di danni a persone o cose; non è ammessa la spedizione di pacchi che risulti in contrasto con disposizioni in vigore.

## 3.3 MODALITÀ DI PAGAMENTO

### *Art. 61. Pagamento del servizio.*

All'atto della consegna del pacco a Poste Italiane, il relativo prezzo

Si sdoppia il modulo vaglia per l'interno. Primo, il modulo di richiesta, gratuito e molto bancario, che può essere trasmesso per via postale oppure on line. In questo caso il costo, fino a 5 milioni, è di 20.000 lire, e in pochi minuti il vaglia, versione aggiornata del vecchio vaglia telegrafico, può essere incassato presso qualsiasi ufficio dietro presentazione di un documento d'identità e precisando la parola chiave e il numero di riferimento del vaglia, comunicati all'interessato dal mittente. Anche il vaglia normale (L. 5.000 fino a 100.000 lire, e 10.000 per importi superiori fino a 5 milioni) dall'inizio di maggio può essere incassato in qualsiasi ufficio postale, senza più bisogno di domiciliazione. In tal caso viene usato il secondo modulo, che ha lo stesso formato e la stessa veste grafica degli assegni (sia postali che bancari) ed è realizzato con sofisticate tecniche che ne impediscono la falsificazione. Lo stesso formato è utilizzato per gli "assegni vidimati", analoghi agli assegni circolari, emessi da Poste Italiane. Pagando 2.500 lire è possibile poi avere l'avviso di avvenuto pagamento dei vaglia, sia on line che ordinari, mentre per questi ultimi si può ottenere, sempre pagando 2.500 lire, l'avviso di avvenuto ricevimento.

deve risultare pagato per intero, anche mediante addebito in conto corrente postale o versamento su appositi conti correnti postali intestati a Poste italiane oppure con altre modalità scelta del mittente fra quelle previste. Le condizioni e le clausole contrattuali sono disponibili presso gli uffici postali.

3.4 RECAPITO

Art. 62. *Recapito dei pacchi.*

I pacchi sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come specificato all'art. 67, nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato, previa firma per ricevuta. Se il destinatario è impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito, quale incaricato di pubblici servizio. In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone abilitate a ricevere il pacco possono ritirarlo presso l'ufficio postale abilitato, entro i termini di giacenza previsti all'art. 68.

Art. 63. *Pacchi con avviso di ricevimento.* Il destinatario di un

pacco con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.

Art. 64. *Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente.* I pacchi che recano un indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente, quando risulta impossibile individuare il destinatario effettivo in modo certo e senza particolari difficoltà ed è impossibile o non dovuta la restituzione al mittente, possono esseri alienati con assegnazione del corrispettivo a Poste italiane ovvero distrutti.

Art. 65. *Distribuzione nell'ufficio postale.* I pacchi che non è possibile recapitare all'indirizzo indicato

possono essere ritirati presso l'ufficio postale di distribuzione dal destinatario o dalle persone a ciò abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente, entro i termini di giacenza di cui all'art. 68.

L'avviso di arrivo del pacco indica l'ufficio postale presso cui può essere ritirato. In particolare, sono consegnati nell'ufficio postale di distribuzione:

- a) i pacchi portati al domicilio ma non recapitati per assenza del destinatario;
- b) i pacchi indirizzati "fermo posta";
- c) i pacchi per i quali tale modalità di consegna è richiesta dal mittente o dal destinatario, il quale può indicare un incaricato secondo le modalità di cui all'art. 67;

The image shows a detailed form titled "Richiesta Vaglia Nazionale". It is divided into two main sections: "VAGLIA POSTALE" and "VAGLIA ONLINE". At the top, there are checkboxes for "Non Trasferibile" and "SERVIZI ACCESSORI a pagamento" (including "AVVISO DI RICEVIMENTO" and "AVVISO DI PAGAMENTO"). Below this, there are fields for "BENEFICIARIO" and "MITTENTE", each with sub-fields for "COGNOME O RAGIONE SOCIALE", "NOME", "INDIRIZZO", "CAP", and "CITTA". A section for "COMUNICAZIONI DEL MITTENTE" contains a grid for entering data. Below that is a field for "PAROLA CHIAVE ALFANUMERICA PER VAGLIA ONLINE" (maximum 16 characters). The bottom section is titled "RIFERIMENTO NUMERO VAGLIA" and "SPAZIO RISERVATO AL TIMBO", with a "Parola chiave Vaglie online" field. It also includes a "Firma dell'Operatore" field and a "Firma del Mittente" field. The form is branded with "Posteitaliane" and "BancoPosta" logos at the bottom.

d) i pacchi assoggettati a particolari cautele con obbligo di assicurazione (inviati dalle banche o contenenti armi o valori);

e) i pacchi che presentano visibili segni di manomissione o di avaria del contenuto, per consentire le verifiche ed i controlli necessari nel reciproco interesse del cliente e di Poste italiane.

*Art. 66. Rifiuto del pacco.*

Il pacco rifiutato dal destinatario, in mancanza di diversa indicazione nel bollettino di spedizione, è restituito al mittente corredato da conforme attestazione dell'addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio. Per la restituzione al mittente i provvedimenti concernenti i prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.

3.4.2 SOGGETTI ABILITATI AL RITIRO DEI PACCHI

*Art. 67. Rinvio.*

Si applicano le disposizioni di cui al par. 2.4.3 delle presenti condizioni.

3.5 GIACENZA DEI PACCHI

*Art. 68. Termini di giacenza.*

I pacchi non recapitati, ove previsto, rimangono in giacenza presso l'ufficio postale di distribuzione per il periodo di sette giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza. Trascorso il termine di giacenza, il pacco viene restituito al mittente, salvo sue diverse indicazioni.

3.6 FERMO POSTA

*Art. 69. Fermo posta.*

È il servizio di Poste italiane che, dietro pagamento di un prezzo, tiene a disposizione del destinatario presso gli uffici postali abilitati i pacchi per i quali tale servizio è richiesto dal mittente. Le condizioni e le clausole contrattuali che regolano il servizio sono disponibili presso gli uffici postali.

Questo decreto ministeriale è in vigore dal 24 maggio, trentesimo giorno successivo alla pubblicazione. Nel frattempo vi è stato l'addio alle fatture ed invii assimilati, come si legge in **Tariffazione per gli invii di corrispondenza**, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio. Vista la nota del 6 aprile 2001 con cui Poste Italiane S.p.A. comunica che procederà ad applicare a tutti gli invii di corrispondenza riservati la

struttura tariffaria prevista dal decreto 24 maggio 1999, articolata per prezzi massimi unitari secondo gli scaglioni in esso indicati a partire da lire 800 fino a 20 grammi, ritenendo di non poter continuare a praticare prezzi differenziati, sistematicamente non più contemplati, appunto per fatture ed invii assimilati, e preferendo invece ricorrere con singoli clienti a specifici accordi, il ministro delle Comunicazioni ha autorizzato Poste Italiane, nell'ambito della vigente struttura tariffaria stabilita per gli invii di corrispondenza appartenenti alla riserva, a concludere con singoli clienti specifici accordi ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999 (art. 1). Bene inteso gli accordi debbono essere improntati a criteri equi, obiettivi, trasparenti e non discriminatori (art. 2).

Due giorni dopo è apparsa sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio una novità: la **Carta della qualità del servizio pubblico postale**. Volendo Poste Italiane "assicurare ai propri clienti una qualità di prodotti e servizi a livello europeo ha a tal fine predisposto un Piano di Impresa che si concluderà nel 2002. Per soddisfare le aspettative di tutti i clienti che ad essa si rivolgono si impegna a perseguire gli obiettivi del Piano di Impresa 1998-2002, anche attraverso la pubblicazione di questa nuova Carta della Qualità, ispirata a criteri di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione ed efficienza". Per Poste Italiane lo scopo di questa Carta della Qualità è quindi quello di :

1) Stabilire un rapporto di fiducia con la clientela, basato su un'informazione semplice e trasparente e su impegni realizzabili;

2) Semplificare le modalità e le procedure di controllo del cliente con l'azienda;

3) Informarlo sull'offerta di prodotti e servizi e sulle loro caratteristiche;

4) Definire per ciascun prodotto e servizio uno o più standard di qualità;

5) Impegnarsi a rispettare tali standard offrendo opportuni strumenti di misurazione esterni e certificati ove possibile;

6) Prevedere per alcuni prodotti la possibilità di un rimborso qualora non vengano rispettati gli obiettivi di qualità, tenendo conto della normativa vigente;

7) Promuovere tutto questo attraverso un rapporto trasparente con le Associazioni dei Consumatori.

I reclami potranno essere presentati tramite quattro canali:

1) Nell'ufficio postale, utilizzando un modulo;

2) Inviando una lettera non affrancata alla Casella Postale 160, 06100 Perugia;

3) Telefonando gratuitamente (se da telefono fisso) al 160;

4) Inviando una e-mail a [info@poste.it](mailto:info@poste.it).

Dalla lunga e articolata *Carta della Qualità* abbiamo estratto i dati essenziali. Per quel che riguarda la posta prioritaria viene ribadito l'irrituale obbligo del francobollo prioritario, seguito dalla annotazione: "non è ammessa affrancatura con francobolli normali".

Quanto ai rimborsi, sono ancora contenuti; rappresentano tuttavia un segno di attenzione verso i clienti. Raccomandate e assicurate: per ritardi, in Italia, dal decimo al trentesimo giorno le Poste riconosceranno un rimborso pari al costo della spedizione. Oltre il mese, in caso di smarrimento o danneggiamento 50 mila lire.

Postacelere interno: è previsto il rimborso pari al costo di invio, nel caso di ritardo dal terzo al sesto giorno. Per ritardi superiori o in caso di smarrimento o danneggiamento si avranno 50 mila lire. Nel Postacelere internazionale i ritardi prevedono un rimborso pari alla differenza tra il costo di spedizione e quello di un pacco aereo. Perdite e danneggiamenti





Il modulo, gratuito, per la spedizione dei pacchi J+3, il cui costo è di 13.000 lire per qualunque peso fino a 30 kg; anche questo modulo è a decalco, con sei fogli, il primo dei quali con tasselli autoadesivi

figurando le annotazioni delle località che un diavoletto dispettoso nascosto nel computer ha finito con l'occultare. A notare il "buco" è stato Italo Robetti, tornato a guidare l'Ancai, che però ha preferito esternare il suo disappunto dalle colonne dell'*Annullo*, il periodico dell'Associazione: se la segnalazione fosse arrivata direttamente avremmo provveduto a porre rimedio all'inconveniente già nello scorso numero; lo facciamo invece solo ora, non prima di aver chiesto scusa ai lettori.

89/...Spalato  
89/...Varese VA <sup>(19)</sup>  
90/...Cattaro  
90/...Vercelli VC <sup>(20)</sup>  
91/...Lubiana  
91/...Pordenone PN, dal 1968  
92/...Terni TR <sup>(21)</sup>  
93/...Matera MT <sup>(22)</sup>  
94/...Rieti RI <sup>(23)</sup>  
95/...Viterbo VT <sup>(24)</sup>  
96/...Littoria/Latina LT <sup>(25)</sup>  
97/...Ragusa RG <sup>(26)</sup>  
98/...Aosta AO <sup>(27)</sup>  
99/...Gorizia GO <sup>(28)</sup>

<sup>19)</sup> Istituita nel 1927, usò il 38/...di Milano fino al 1951;

<sup>20)</sup> Istituita nel 1927, usò il 41/...di Novara fino al 1951;

<sup>21)</sup> Istituita nel 1927, usò il 46/...di Perugia fino al 1951;

<sup>22)</sup> Istituita nel 1927, usò il 51/...di Potenza fino al 1951;

<sup>23)</sup> Istituita nel 1927, usò il 55/...di Roma fino al 1951;

<sup>24)</sup> Istituita nel 1927, fino al 1951 mantenne il 55/... di Roma;

<sup>25)</sup> Istituita nel 1935, nel 1945 mutò denominazione e mantenne fino al 1951 il 55/...di Roma;

<sup>26)</sup> Istituita nel 1927, fino al 1951 mantenne il 60/...di Siracusa;

<sup>27)</sup> Istituita nel 1928, mantenne fino al 1951 il 63/...di Torino;

<sup>28)</sup> Istituita nel 1927, mantenne fino al 1951 il 66/... di Udine.

che prevedono la consegna in J+5g nell'85 per cento dei casi per l'anno 2001 e nel 90% per l'anno 2002.

*Art. 5. Prezzi per quantità e prelaborazioni.* Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, la società Poste Italiane può fissare prezzi particolari per spedizioni di pacchi massive con prelaborazioni secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori da pubblicizzare il modo adeguato.

*Art. 6. Pacchi contenenti libri.* Per le spedizioni annuali di pacchi contenenti libri con prelaborazioni si applicano i seguenti prezzi:

- da 1 a 5.000 lire 5.500;
- da 5.001 a 100.000 lire 5.000;
- da 100.001 a 500.000 lire 4.500;
- oltre 500.000 lire 4.000.

I prezzi si applicano per ogni fascia con carattere di progressività. Le attività di prelaborazione sono determinate dalla società Poste Italiane.

*Art. 7. Spedizioni per l'estero.* Per la spedizione di pacchi indirizzati all'estero continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni e condizioni.

*Art. 8. Reclami, rimborsi e indennizzi.* In attesa dell'adozione della carta della qualità relativa al servizio pacchi, per i reclami, i rimborsi e gli indennizzi riguardanti tale servizio nel regime interno di applicano i contenuti della carta della qualità attualmente in vigore, allegato 2, tabelle A, B e C, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta*

*Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 1996.

Un servizio nuovo di zecca è quello dei **pacchi postali J+3** che però, essendo al di fuori dell'area di riserva, non ha avuto bisogno di decreti del ministero delle Comunicazioni e della conseguente pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. In questo caso il peso massimo arriva a 30 kg e il costo (con bollettino gratuito) è di 13.000 lire, con consegna in tre giorni, oltre a quello della spedizione.

Questi i servizi accessori: L. 1.200 per l'avviso di ricevimento in posta prioritaria; L. 5.000 per l'assicurazione fino a L. 2.000.000; L. 5.000 per il contrassegno (con rimborso sia tramite conto corrente postale che con assegno postale; non è previsto a mezzo vaglia). Non è prevista neppure l'accettazione di pacchi J+3 diretti a casellisti e fermoposta. Mentre le misure minime restano invariate, quelle massime ammesse sono: lunghezza cm 100; somma delle tre dimensioni cm 150.

### Frazionari dispersi

In fondo a pagina 77 del n. 10 di *Storie di posta* dovete scrivere *Vedi n. 12 pag. 88*. L'elenco dei frazionari termina infatti col numero 88 di Bolzano, pur

